Sent. n. 125/2026 pubbl. il 23/11/2026
Cron. n. : 4193/2026
Rep. n. 242/2026 del 23/11/2026

P.U. 136-1/2026

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI CAGLIARI

in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:

Dott. Giorgio Latti	Presidente
Dott. Gaetano Savona	Giudice
Dott. Bruno Malagoli	Giudice est.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al numero di ruolo 136-1/2026 di procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale della

RUNNER S.R.L., con sede in Cagliari, via Peretti n. 13, c.f. e numero iscrizione al Registro delle imprese di Cagliari-Oristano al n. 02034440921, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* sig. Giuseppe Vadilonga (nato a Cagliari il 25 febbraio 1951, residente in Cagliari, via San Tomaso d'Aquino n. 8, c.f. VDLGPP51B25B354O), rappresentata dagli avv.ti Brunello Acquas, Bruno Acquas e Andrea Acquas, ed elettivamente domiciliata in Cagliari, via Roma n. 149 Palazzo Vivanet, presso lo Studio legale Acquas Dore Cotti, in virtù di procura speciale allegata alla memoria difensiva

proposta da

Fabrizio Casula, nato a Cagliari il 13.12.1973, c.f. CSLFRZ73T13B354Z, residente in Assemini, via Sicilia n. 38, elettivamente domiciliato in Cagliari, via Rossini n. 44, presso lo studio dell'avv. Enrico Abis, dal quale è rappresentato e difeso in virtù di procura speciale allegata al ricorso

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con ricorso depositato il 15.06.2026, l'istante, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza della società convenuta, ha richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale.

Il ricorrente ha allegato e provato la sussistenza di un credito retributivo nei confronti della convenuta, per il complessivo importo di euro 61.406,40 (cfr. allegati da 3 a 7 al ricorso).

L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb149a93f8ce1770d3
Firmato Da: MALAGOLI BRUNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d788579fe8afc46

debitore sono stati regolarmente notificati.

2. La società convenuta si è costituita in giudizio, rappresentando:

- l'esistenza di un grave e irreversibile squilibrio economico, patrimoniale e finanziario;
- l'insussistenza del presupposto della continuità aziendale;
- la cessazione dell'attività caratteristica, essendo intervenute la chiusura del punto vendita e la cessazione dei rapporti di lavoro con le due residue unità lavorative;

e, in definitiva, di non opporsi all'apertura della liquidazione giudiziale.

3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.

La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.

Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad € 300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.

La situazione contabile prodotta dalla società convenuta evidenzia per gli anni 2023 e 2024, attivo superiore ad euro 300.000,00 (cfr. docc. 3-4 allegati alla memoria difensiva).

L'impresa deve, pertanto, ritenersi soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.

4. Lo stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett. b) CCII, risulta emergente dalla documentazione prodotta dalla società convenuta.

In particolare, i bilanci degli ultimi esercizi evidenziano una persistente incapacità della gestione caratteristica di generare risorse sufficienti a sostenere i costi aziendali, una rilevante contrazione del fatturato, tensioni di liquidità e la necessità di ricorrere ad apporti dei soci per la copertura delle perdite.

Il carattere irreversibile della crisi risulta altresì confermato dalla cessazione dell'attività d'impresa, dalla chiusura del punto vendita, dalla cessazione dei rapporti di lavoro e dall'espresso riconoscimento, contenuto nel bilancio 2025 e nella deliberazione assembleare del 17 ottobre 2026, del venir meno del presupposto della continuità aziendale.

La stessa società, inoltre, ha dichiarato di non contestare il grave squilibrio

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb1149a93f8ce1770d3
Firmato Da: MALAGOLI BRUNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d788579fe8afc46

economico, patrimoniale e finanziario emergente dagli atti e di non opporsi all'apertura della liquidazione giudiziale.

Deve pertanto ritenersi accertata l'incapacità della debitrice di far fronte regolarmente alle proprie obbligazioni, con conseguente sussistenza del presupposto oggettivo dell'insolvenza richiesto per l'apertura della liquidazione giudiziale, anche in ragione del mancato pagamento del credito del ricorrente, nonché alla luce della rilevante complessiva esposizione debitoria della impresa debitrice con l'Agenzia delle Entrate Riscossione che (cfr. documentazione acquisita d'ufficio dalla Cancelleria) risulta pari, per crediti già iscritti a ruolo, ad Euro 185.417,76.

5. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, al riguardo essendo sufficiente richiamare il debito nei confronti della Agenzia delle Entrate Riscossioni.

6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando,

1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della **RUNNER s.r.l.**, con sede in Cagliari, via Peretti n. 13, c.f. e numero iscrizione al Registro delle imprese di Cagliari-Oristano al n. 02034440921, in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante *pro tempore* sig. Giuseppe Vadilonga (nato a Cagliari il 25 febbraio 1951, residente in Cagliari, via San Tomaso d'Aquino n. 8, c.f. VDLGPP51B25B354O);
2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore la dott.ssa Silvia Marci, con studio in Cagliari;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155-quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:

   ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;

   ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;

   ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori contenuti nelle trasmissioni telematiche previste dal decreto legislativo 5 agosto 2015 n.

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb1149a93f8ce1770d3
Firmato Da: MALAGOLI BRUNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d788579fe8afc46

127;

ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;

ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice;

4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 12.4.2027 ore 10.30 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute; nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. 10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb149a93f8ce1770d3
Firmato Da: MALAGOLI BRUNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d788579fe8afc46

creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita

9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCII.

Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 11/11/2026.

IL GIUDICE ESTENSORE

Bruno Malagoli

IL PRESIDENTE

Giorgio Latti

Firmato Da: GIORGIO LATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 365ece436be32bcb1149a93f8ce1770d3
Firmato Da: MALAGOLI BRUNO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 5d788579fe8afc46